



FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC.

V. contra l'articolo 1 della legge de' 20 di aprile 1818 sul sistema monetario del nostro regno delle Due Sicilie, in cui è dichiarato che 515 acini di argento al titolo di millesimi 833 1/3 costituiscono l'unità monetaria designata sotto il nome di denaro;

Considerando di questa importanza sia pel pubblico interesse fissar colla più grande esattezza il vero titolo de' metalli preziosi;

Considerando che per ottenere siffatto scopo, in quanto alle materie di argento, occorra far uso del saggio del nuovo metodo della via umida, e laddove per essere questo più lungo e complicato si voglia ricorrere all'antico, cioè alla coppellazione, faccia mestieri rettificarne i risultamenti co' calcoli di compenso;

Considerando che dal saggio dell'argento col nuovo metodo della via umida si ha un aumento nel valore fissato col real decreto de' 15 di aprile 1818 per le piastre e mezza piastra di Spagna dette pezzi duri, ed un aumento nel fine per le altre monete estere, per lo che necessario si rende modificare tanto il suddetto decreto, quanto l'ordinanza ministeriale pubblicata sotto la data degli 8 di maggio 1818 in esecuzione dell'articolo 14 della citata legge de' 20 di aprile di quell'anno;

Veduto il parere della Consulta generale del regno; Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue. Articolo primo. I saggi sulle materie di argento dovranno da oggi innanzi eseguirsi o col nuovo metodo della via umida, o coll'antico della coppellazione, rettificandone per questo ultimo i risultamenti co' calcoli di compenso.

Art. 2. I saggiatori della nostra regia zecca non farò i saggi sulle monete e materie di argento col metodo della coppellazione, dovranno tener per norma la tavola di compensazione annessa al presente decreto.

Art. 3. Verrà pubblicata dal nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze la rettifica richiesta a norma della detta tavola di compensazione, tanto di quelle monete di argento estere inserite nell'ordinanza ministeriale che si emanò in esecuzione dell'articolo 14 della legge de' 20 di aprile 1818, quanto di tutte quelle altre ancora verificate nella nostra zecca.

Art. 4. Le piastre e mezza piastra di Spagna dette pezzi duri di coniazione anteriore al corrente anno 1832, continueranno pe' motivi esposti nel real decreto de' 15 di aprile 1818 ad essere generalmente in corso in tutto il nostro regno. Il di loro prezzo dalla pubblicazione del presente decreto rimane fissato per la piastra a carlini dodici e grana cinque di Napoli, pari ne' nostri domini al di là del Faro a tari dodici e grana cinque; e per la mezza piastra alla metà di questo valore. Le centate piastre e mezza piastra di Spagna non potranno essere rifiutate in pagamento, che nel solo caso in cui siano ritagliate, intendendosi per ritaglio la mancanza del contorno legale.

Art. 5. Tutti i saggiatori generalmente parlando saranno sempre tenuti sotto

le obbligazioni loro imposte dalle leggi, di dichiarare il vero titolo de' metalli preziosi, qualunque sia il processo che verrà da essi adottato nel saggiarli. Art. 6. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Ministero di Stato presso S. A. R. il Conte di STACCA, nostro Langueutenente generale ne' reali domini) oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Napoli, il dì 2 di Ottobre 1832. Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato delle finanze Firmato, MARCHESE D'ANDREA. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri Firmato, DUCA DI GUALTIERI.

TAVOLA di compensazione da servirsi di norma nella regia zecca delle monete, a termini dell'articolo 3 del real decreto di questa data.

Table with 2 columns: TITOLO MILLESIMI and QUANTITÀ di fine da aggiungersi a ciascuno de' contrassegnati titoli MILLESIMI. Lists various denominations and their corresponding fine amounts.

Approvato: Napoli, il dì 2 di Ottobre 1832. Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri Firmato, DUCA DI GUALTIERI.

ORDINANZA DEL MINISTRO DELLE FINANZE IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL REAL DECRETO DI QUESTA DATA SUL NUOVO SISTEMA DI SAGGI PER LE MATERIE DI ARGENTO.

Il metodo di fare i saggi sulle materie di argento per coppella, usato da tempo immemorabile generalmente in tutta Europa, era imperfetto perchè non giungeva a far dichiarare la giusta loro quantità di fine.

E già in diversi principali Stati di Europa trovò adottato questo nuovo metodo così detto della via umida, nè si è tralasciato di adoperare ancora l'antico della coppellazione, ed equilibrarlo col nuovo. Da ciò ne segue che tutte le opere di zecca, e tutte le monete fabbricate coll'antico metodo del saggio a coppella sono alterate di titolo, contenendo una quantità di fine maggiore di quanto trovò dichiarato.

E siccome le tavole di ragguglio del fine delle monete estere di argento pubblicate per regolamento del commercio in esecuzione dell'articolo 14 della legge monetaria de' 20 di aprile 1818, si trovano stabilite a norma delle erronee indicazioni avute da' saggi a coppella, così la Maestà del R. S. N. volendo che ne' suoi domini le specie e materie di argento fossero valutate al giusto loro fine, con real decreto di questa data, nell'approvare una tavola di compenso da servirsi di norma nella regia zecca, ha ordinato fra l'altro coll'articolo 3 che il ragguglio del fine tanto delle dette monete estere di argento, quanto delle altre ancora verificate, venisse rettificato colle indicazioni stabilite nella succennata tavola di compenso.

Per esecuzione dunque dell'articolo 3 del detto real decreto; Il Ministro Segretario di Stato delle finanze; Ha determinato, e determina quanto segue.

Articolo primo. Le tavole n. 1 e n. 3 annesse all'ordinanza ministeriale degli 8 di maggio 1818 cesseranno di aver vigore a contare dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 2. Il ragguglio del fine esistente nelle monete di argento estere, da valere per regolamento del commercio ne' sensi dell'ordinanza succennata, è quello indicato nel quadro annesso alla presente ordinanza, formato, d'istru i calcoli i più accurati, sulle norme della tavola di compensazione stabilita per la regia zecca delle monete.

Art. 3. La presente ordinanza sarà inviata a tutte le autorità del regno, ed alle tre Borse di Napoli, Palermo e Messina per intelligenza ed analoga esecuzione di risultamento.

Napoli, il dì 2 di Ottobre 1832.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze Firmato, MARCHESE D'ANDREA.

RAGGUGLIO del fine delle monete di argento estere per regolamento del commercio, stabilito a termini dell'articolo 3.º del real decreto de' 2 di ottobre 1832.

Table with columns: DENOMINAZIONE delle MONETE, PEGIO, CORRISPONDENZA, VALORE DEL FINE DI DETTE MONETE pagabile in monete di argento del regno, CORRISPONDENZA DE' PESI a titoli secondo la legge delle diverse Nazioni, and OSSERVAZIONI. Lists various coin types and their weights and values.

Napoli, il dì 2 di Ottobre 1832.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze Firmato, MARCHESE D'ANDREA.

Pubblicato in Napoli nel dì 17 di Novembre 1832.

DALLA STAMPERIA REALE.